PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0821(CNS)

7.3.2008

EMENDAMENTI
11 - 29

Progetto di relazione
Bárbara Dührkop Dührkop
(PE400.673v01-00)

sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
(11563/2007 – 11045/1/07 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))

AM_Com_LegReport

Emendamento 11
Gérard Deprez

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	2 bis.Invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Union europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Or. en

Motivazione

L'amendement proposé a pour objectif de donner une suite positive à l'invitation adressée au Parlement européen, au Conseil et à la Commission par la conférence des représentants des gouvernements des Etats membres réunie à Bruxelles le 23 juillet 2007. Cette invitation, reprise dans la déclaration 50, stipule: "La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'efforcer d'adopter, dans les cas appropriés et dans la mesure du possible dans le délai de cinq ans visé à l'article 10, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, des actes juridiques modifiant ou remplaçant les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, dudit protocole."

Emendamento 12
Gérard Deprez

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	2 ter. E' determinato a esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso

conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 bis e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali.

Or. en

Motivazione

L'amendement proposé a pour objectif de donner une suite positive à l'invitation adressée au Parlement européen, au Conseil et à la Commission par la conférence des représentants des gouvernements des Etats membres réunie à Bruxelles le 23 juillet 2007. Cette invitation, reprise dans la déclaration 50, stipule: "La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'efforcer d'adopter, dans les cas appropriés et dans la mesure du possible dans le délai de cinq ans visé à l'article 10, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, des actes juridiques modifiant ou remplaçant les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, dudit protocole."

Emendamento 13
Herbert Reul

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
	3 bis. Si dovrebbe poter procedere rapidamente e senza troppi ostacoli burocratici alla costituzione di gruppi operativi comuni ai fini di un'efficiente cooperazione delle forze di polizia.

Or. de

Emendamento 14
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera a

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
a) "consultazione" e "raffronto", di cui agli articoli 3, 4 e 9 della decisione 2007/…/GAI, le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato membro e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banca dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 15
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera b

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
b) "consultazione automatizzata", di cui all'articolo 12 della decisione 2007/…/GAI, la procedura di accesso on-line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 16
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera c

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
c) "dati indicizzati sul DNA", un profilo DNA e un numero di riferimento;	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 17
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera d

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
d) "profilo DNA", un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 18
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera f

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
f) "profilo DNA indicizzato", il profilo DNA di una persona identificata;	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 19
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera g

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
g) "profilo DNA non identificato", profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente ad una persona non ancora identificata;	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 20
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera h

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
h) "annotazione", contrassegno apposto da uno Stato membro su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già stata evidenziata una concordanza su tale profilo DNA in seguito ad una consultazione o ad un raffronto realizzati da un altro Stato membro;o	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 21
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera i

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
i) "dati dattiloscopici", immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti nonché modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata;	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 22
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera j

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
j) "dati di immatricolazione dei veicoli", l'insieme dei dati di cui al capitolo 3 dell'allegato della presente decisione;	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 23
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera k

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
k) l'espressione "caso per caso", di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, e	*(non concerne la versione italiana)*

all'articolo 12, paragrafo 1, seconda frase della decisione 2007/…/GAI, un singolo fascicolo d'indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda.

Or. en

Emendamento 24
Sophia in 't Veld

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Domande riguardanti persone innocenti
	Conformemente ai capi 3 e 4 della presente decisione, quando vi è una relazione sulla concordanza per quanto riguarda il profilo DNA o i dati dattiloscopici di persone innocenti, gli Stati membri indicano che non vi è alcuna concordanza (hit).

Or. en

Motivazione

Conformemente ai paragrafi 41 e 42 del parere del supervisore europeo per la protezione dei dati dell'8 gennaio 2008 (documento del Consiglio 5056/08)non dovrebbero venire scambiati dati relativi al DNA e alle impronte digitali di persone innocenti.

Emendamento 25
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente	a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente ***e il codice dell'autorità nazionale che procede alla consultazione***

Or. fr

Emendamento 26
Herbert Reul

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione;	i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione; ***fra tali poteri dovrebbero figurare in particolare il diritto di osservazione, il diritto d'inseguimento, di arresto e di interrogatorio;***

Or. de

Emendamento 27
Bárbara Dührkop Dührkop

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.	1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata ***previa consultazione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea***.

Or. en

Motivazione

Per qualsiasi modifica all'allegato va seguita l'attuale procedura prevista all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea, che richiede la consultazione del Parlamento europeo da parte del Consiglio.

Emendamento 28
Nicolae Vlad Popa

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.	1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata ***previa consultazione del Parlamento europeo***.

Or. en

Emendamento 29
Kathalijne Maria Buitenweg

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
1. Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2007/…/GAI è effettuata su base annuale. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2007/…/GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.	1. Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2007/…/GAI è effettuata su base annuale. ***Siffatta valutazione comprende un esame delle conseguenze delle differenze a livello di tecniche e criteri per la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi al DNA nei 27 Stati membri. La valutazione comprende altresì un esame dei risultati connessi con la proporzionalità e l'efficacia dello scambio transfrontaliero dei vari tipi di dati relativi al DNA.*** La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2007/…/GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

La valutazione dei risultati dello scambio di dati non dovrebbe riguardare solamente gli aspetti tecnici e amministrativi dello scambio, ma dovrebbero comprendere una valutazione delle conseguenze delle importanti differenze a livello dei criteri e delle tecniche per la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi al DNA negli Stati membri; inoltre, la valutazione dovrebbe altresì esaminare la proporzionalità e l'efficacia dato che il valore aggiunto di tale importante ampliamento dello scambio transfrontaliero di dati deve dimostrarsi fattibile alla luce dei risultati.